

N. R.G. 2020/10817-2



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa

Nella causa di merito iscritta al n. r.g. **10817/2020** promossa da:

G [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), R [REDACTED] E [REDACTED] e DA [REDACTED]
S [REDACTED] (C.F. S [REDACTED]), tutti con il proc. dom. avv. T [REDACTED] R [REDACTED]

attori – ricorrenti in corso di causa

contro

SOCIETA' AGRICOLA S [REDACTED] S.S. (C.F. [REDACTED]),
M [REDACTED] S [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
E [REDACTED] S [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
A [REDACTED] S [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
TUTTI con il proc. dom. avv. C [REDACTED] R [REDACTED]

convenuti resistenti

Il G.i. , letti il ricorso cautelare depositato dagli attori in data 9.9.2021 e la comparsa di costituzione dei convenuti resistenti nel procedimento, depositata il 6.10.2021, sentite le parti all'udienza del 19/10/2021 e a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. R [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] E C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] chiedono la modifica dell'ordinanza cautelare del 23.12.2021 (non oggetto di reclamo), con cui questo Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della delibera di esclusione dei ricorrenti dalla Società Agricoli S [REDACTED] s.s., rinnovando la richiesta di provvedimento sospensivo perché sarebbe *“venuto meno il motivo in fatto e in diritto per cui era stata deliberata l'esclusione e – successivamente-*



addirittura rigettata la domanda cautelare di sospensione della delibera di esclusione”, motivo che i ricorrenti individuano nella perdita definitiva in capo alla società del godimento dei terreni oggetto di conferimento.

Al riguardo i ricorrenti allegano, quale circostanza nuova verificatasi successivamente alla definizione del procedimento cautelare, che “*gli odierni attori e soci D [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] ottemperando all’ordinanza datata 24 aprile 2021 nel procedimento ex articolo 703 Cpc R.G. 1635/2021 Tribunale di Brescia (confermata con Ordinanza R.G. 5570/2021 nel procedimento di reclamo)*”, in data 26 maggio 2021 hanno reintegrato la società Agricola S [REDACTED] s.s. nella completa detenzione e godimento dei predetti fondi agricoli (di loro proprietà) comprensivi di tutti gli immobili terreni e fabbricati”.

Osservano poi che “*la deliberata esclusione per il presunto venire meno in via definitiva del conferimento del godimento dei fondi agricoli è ontologicamente incompatibile con la successiva ripresa del pieno conferimento del godimento dei medesimi fondi agricoli*”, precisando che i soci esclusi non hanno ancora ottenuto la liquidazione delle proprie quote, neppure sotto forma di restituzione in natura dei beni conferiti in godimento.

Richiamano la natura conservativa del provvedimento richiesto, volto “*ad evitare attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione – che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso*”

In punto di *periculum in mora* deducono che l’attuale situazione preclude ai soci la possibilità di verificare la regolarità della gestione da parte dell’attuale amministratore, il quale sarebbe responsabile di svariati atti di *mala gestio* (in particolare lo stesso avrebbe “*omesso di accantonare, prima ancora che versare, gli utili dovuti ai soci provvisoriamente esclusi (quanto meno fino all’esito del giudizio) ma, condotta priva di qualsivoglia giustificazione, si è sistematicamente ed inopinatamente rifiutato di dare contezza ai soci della situazione economico patrimoniale della società, di consentire ai medesimi di verificare la correttezza della regolarità della gestione, e soprattutto di fornire*



qualsivoglia rendiconto, malgrado i reiterati solleciti. Nel contempo in qualità di socio e amministratore il sig. [REDACTED] [REDACTED] ha incredibilmente depauperato il patrimonio societario permettendosi addirittura di trasferire a favore proprio e della sorella S. [REDACTED] E. [REDACTED] titoli PAC di proprietà della società S. [REDACTED].s.3 S. [REDACTED] [REDACTED] in qualità di socio e amministratore e rappresentante della società di fronte ai terzi ha inoltre intrapreso operazioni di coltivazione dei terreni in spregio alle più elementari regole di corretta rotazione delle operazioni culturali incaricando i terzi F. [REDACTED] in data 27 maggio 2021 addirittura di arare l'erba medica cresciuta in campo presso i terreni di Poncarale, pronta per essere raccolta, anziché provvedere alle operazioni preventiva di raccolta". S. [REDACTED] A. [REDACTED] in qualità di socio e amministratore dopo averne riacquisito il possesso dei terreni e delle cascine ha invece lasciato in completo stato di abbandono, degrado e fatiscenza gli immobili in uso alla società S. [REDACTED].s. ed in particolare la cascina ubicata a Montirone denominata "[REDACTED]").

Sulla base dei suesposti argomenti in fatto e in diritto i ricorrenti rinnovano l'istanza di sospensione degli effetti della delibera di esclusione e insistono "affinché ai sensi dell'articolo 263 cod. proc. civ. e seguenti venga ordinato al convenuto S. [REDACTED] A. [REDACTED] di mettere a disposizione tutti i libri contabili e la documentazione amministrativa e contabile della società e soprattutto venga ordinato al convenuto S. [REDACTED] A. [REDACTED] di fornire rendiconto relativo alla consistenza ed alle movimentazioni relativa agli esercizi sociali dell'anno 2019, dell'anno 2020 e dell'anno 2021 fino ad oggi nonché il deposito di tutti i documenti giustificativi e soprattutto degli estratti conto bancari".

2. La società, costituitasi nel presente procedimento unitamente ai soci che hanno concorso all'approvazione della delibera di esclusione Consorzio, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso "dato che la fattispecie astratta di cui all'art. 669-decies c.p.c. presuppone l'avvenuta pronuncia di una misura cautelare suscettibile come tale di essere revocata o modificata, mentre nella fattispecie concreta tale provvedimento non esiste, non essendo stata concessa alcuna misura cautelare ai ricorrenti, la cui iniziale istanza di sospensione cautelare è stata rigettata". In subordine svolge eccezione di "giudicato cautelare", deducendo che "L'ordinanza di rigetto dell'originaria istanza sospensiva, pur nei limiti dell'accertamento tipici delle fasi cautelari, ha vagliato le motivazioni della delibera di esclusione reputandole fondate: tali motivazioni, contenute nelle tre lettere di comunicazione dell'esclusione, riguardavano una serie di



condotte gravemente lesive dei doveri fondamentali dei soci poste in essere dai signori C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] e F [REDACTED] E [REDACTED] pacificamente avvenute, vale a dire la concessione a terzi in affitto dei terreni ancorché stabilmente conferiti in godimento alla società, e la successiva invasione e occupazione di tali terreni di cui essi sono stati autori morali e/o materiali a far data da fine agosto 2020, ad annata agraria in corso, con la forzata interruzione della coltivazione in essere ad opera dei contoterzisti incaricati dalla società, peraltro secondo prassi consolidata da decenni anni e perciò ben nota a soci esclusi e persino al loro avvocati (che ai primi di agosto del 2020 scrisse ai contoterzisti invitandoli a lasciare liberi i fondi, doc. n. 6). Queste sono le condotte su cui si fondano le delibere di esclusione e la loro gravità rispetto gli obblighi dei soci, tale da ledere la fiducia indispensabile alla prosecuzione del vincolo societario, è alla base del rigetto della prima istanza di sospensione delle stesse infruttuosamente proposta dai soci esclusi”. Al riguardo osservano che la restituzione dei terreni “non è peraltro neppure stata spontaneamente offerta, avendo la Società Agricola S [REDACTED] dovuto affrontare un giudizio possessorio, con esito favorevole anche nella fase di reclamo, e dare esecuzione forzata alla reintegrazione per riuscire a rientrare nella detenzione degli immobili agricoli”.

Nel merito contesta le circostanze allegate da controparte e rileva il difetto di *periculum*, evidenziando che “la società è stata amministrata dal 2017 al 2019 da A [REDACTED] S [REDACTED] senza alcuna lagnanza e sulla falsariga della stessa gestione tramite contoterzisti in essere da oltre vent’anni”.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Il ricorso in esame va considerato come proposto ai sensi dell’art. 669-*septies* c.p.c., avendo i ricorrenti allegato circostanze, sopravvenute alla data di emissione dell’ordinanza di rigetto, sulla base delle quali ripropongono la medesima domanda cautelare di sospensione degli effetti della delibera di esclusione già vagliata con ordinanza del 23.12.2020.

Posto che la qualificazione giuridica dell’atto compete al giudice, il ricorso va ritenuto ammissibile, ancorché si riveli poi infondato, dovendosi affermare che le circostanze sopravvenute dedotte in questa sede non mutano le conclusioni provvisoriamente raggiunte con la richiamata ordinanza cautelare, provvedimento che - diversamente da quanto presuppone parte ricorrente - non considerava, quale elemento decisivo a sostegno del *fumus* di legittimità della delibera, l’effetto della “perdita definitiva” in capo alla società del godimento dei terreni già conferiti (evento lesivo),



bensi piuttosto la condotta, pacificamente posta in essere dai soci esclusi, che tale evento aveva determinato.

Orbene la condotta di spoglio posta in essere dai soci, che nella propria dimensione materiale e giuridica ha trovato conferma nell'ambito del procedimento possessorio le cui risultanze sono in atti, costituisce allo stato fatto idoneo a minare irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra i soci, legittimando la sanzione dell'esclusione da parte della società, costretta peraltro ad adire le vie giudiziarie per essere reintegrata nella detenzione dei terreni già conferiti, sopportandone i relativi costi. D'altra parte la delibera impugnata correttamente si basa sull'imputazione di "gravi inadempienze" ai soci, inadempienze altresì richiamate nei medesimi termini nell'ordinanza cautelare di rigetto del 23.12.2020.

Per il resto, in disparte la dubbia attinenza al tema di lite della elencazione di condotte di pretesa *mala gestio* da parte dell'amministratore, ci si limita a richiamare un passaggio della motivazione dell'ordinanza del 27.4.2021 (confermata dal Collegio) pronunciata dal giudice del procedimento possessorio, in quanto condivisa da questo giudice e certamente utile per comprendere la limitata rilevanza di parte delle doglianze contenute nel ricorso in esame: "*dunque, non v'è alcuna incompatibilità logica o giuridica nell'attuale efficacia della deliberazione di esclusione dei soci convenuti e nella contestuale persistenza della detenzione dei terreni agricoli in capo alla società ricorrente*".

La conferma degli effetti della delibera di esclusione comporta infine l'inammissibilità della ulteriore domanda *ex art. 263 c.p.c.*, stante la carenza di legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato per carenza di *fumus*, restando assorbite le valutazioni in punto di *periculum*.

Le spese del presente procedimento saranno liquidate all'esito del pendente giudizio di merito.

P. Q. M.

il giudice istruttore, provvedendo in via cautelare ai sensi dell'art. 669-*septies* c.p.c, ogni altra istanza disattesa, rigetta il ricorso siccome infondato.

Spese all'esito del giudizio di merito.



Si comunichi.

Brescia, 25/10/2021

IL G.I.

LORENZO LENTINI

